

ganizzare all'estero un proprio sistema di gestione e di controllo.

3. Una società nazionale di gestione dei diritti d'autore che occupa una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune impone condizioni di transazione non eque qualora le tariffe da essa applicate alle discoteche siano sensibilmente più elevate di quelle prati-

cate negli altri Stati membri, purché il raffronto fra i livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea. Diverso sarebbe il caso se la società dei diritti d'autore di cui trattasi fosse in grado di giustificare una differenza del genere fondandosi su diversità obiettive e pertinenti tra la gestione dei diritti d'autore nello Stato membro interessato e questa stessa gestione negli altri Stati membri.

RELAZIONE D'UDIENZA

presentata nelle cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Le parti nella causa principale*

Le cause principali vedono la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (in prosieguo: « SACEM »), che è la società francese di gestione dei diritti d'autore, contrapposta ai sigg. François Lucazeau, Xavier Debelle e Christian Soumagnac, che gestiscono discoteche rispettivamente a Epargnes e a Poitiers. La lite verte sul versamento di compensi a cui la SACEM ritiene di aver diritto per l'uso di opere musicali protette ma che i sigg. Lucazeau, Debelle e Soumagnac considerano in contrasto col diritto comunitario.

La SACEM ha lo scopo di procedere alla riscossione e alla ripartizione dei compensi dovuti, quali diritti d'autore, in occasione dell'esecuzione delle opere musicali comprese nel suo repertorio. I membri aderenti alla SACEM le conferiscono in via esclusiva i diritti di sfruttamento sulle opere non appena create. A norma degli atti di adesione e conformemente al suo statuto, solo la SACEM è abilitata ad autorizzare o a vietare l'uso delle opere musicali dei suoi membri e a ricevere il compenso dei diritti d'autore corrispondenti.

Il repertorio della SACEM è costituito non soltanto dalle opere dei propri soci, ma anche da quelle rientranti nel repertorio delle società di autori stranieri che le hanno conferito mandato, attraverso contratti di rappresentanza reciproca, di rappresentarle in Francia. A norma di tali contratti, ciascuna delle parti contraenti si impegna a far valere nel suo territorio i diritti dei membri della

* Lingua processuale: il francese.

controparte allo stesso modo e nella stessa misura in cui essa lo fa per i propri membri. Ciò implica in particolare che le tariffe, i metodi e i mezzi di riscossione e di ripartizione dei diritti siano identici. Al fine di coprire le spese di servizio effettive, ciascuna società ha la facoltà di detrarre una certa percentuale delle somme da essa riscosse per conto dell'altra società.

2. *La normativa francese sulla proprietà letteraria e artistica*

Secondo l'art. 26 della legge francese 11 marzo 1957 sulla proprietà letteraria e artistica, il diritto di sfruttamento appartenente all'autore comprende il diritto di rappresentazione nonché quello di riproduzione. La rappresentazione è definita come « la comunicazione dell'opera al pubblico, in particolare attraverso (...) diffusione, con qualsiasi procedimento ». Per riproduzione si intende « la fissazione materiale dell'opera con tutti i procedimenti che permettono di comunicarla al pubblico in maniera indiretta e specialmente con registrazione meccanica ».

In forza delle disposizioni della legge summenzionata, l'autore di un'opera musicale ha il diritto di autorizzare la riproduzione della sua opera in relazione ad una destinazione precisa e di rifiutarla per un'altra. In pratica, l'autore cede al fabbricante di dischi o di altri supporti del suono i suoi diritti di riproduzione per la fabbricazione e la messa in commercio ai fini di un uso privato, ossia nell'ambito della cerchia familiare. Dopo aver percepito dal fabbricante un diritto di riproduzione relativo soltanto all'immissione sul mercato della sua opera ai fini di tale uso privato, l'autore ha ancora il diritto di

reclamare un compenso — detto diritto complementare di riproduzione meccanica — nei confronti dell'utilizzatore che, dopo aver acquistato la fonoregistrazione, ne faccia un uso pubblico, ad esempio attraverso una stazione radio, una discoteca o un juke-box installato in un locale pubblico.

3. *La sentenza della Corte nella causa Basset*

La compatibilità del diritto complementare di riproduzione meccanica con il diritto comunitario era contestata nella causa 402/85, Basset/SACEM. Nella sua sentenza 9 aprile 1987 (Racc. pag. 1747) la Corte ha dichiarato che gli artt. 30 e 36 del trattato CEE vanno interpretati nel senso che non ostano all'applicazione di una normativa nazionale che consenta ad una società nazionale di gestione dei diritti d'autore di riscuotere un compenso detto diritto complementare di riproduzione meccanica. Tuttavia, per quanto riguarda l'art. 86 del trattato, la Corte ha ritenuto che non sia escluso che l'ammontare del compenso, o dei compensi cumulativi fissati dalla società di gestione, possa essere tale da determinare l'applicazione dell'art. 86. Nella causa Basset il giudice nazionale ha accertato che la SACEM va considerata come un'impresa che occupa una posizione dominante sul mercato comune. Secondo la Corte, il comportamento di tale impresa sarebbe contrario all'art. 86 se essa si desse a pratiche illecite, in particolare imponendo condizioni non eque.

4. *I compensi reclamati dalla SACEM*

I rapporti tra la SACEM e ciascuna discoteca sono disciplinati da un contratto tipo

detto contratto generale di rappresentanza. Tale contratto attribuisce al gestore di una discoteca, per la durata pattuita, la facoltà di scegliere, nell'ambito dell'intero repertorio della SACEM, ossia il repertorio originario e i repertori di suoi omologhi stranieri che la SACEM rappresenta in Francia, opere attuali o future di cui essa fa o farà uso. Come contropartita la SACEM percepisce dalle discoteche un compenso a titolo di diritti d'autore fissato sotto forma di una percentuale degli introiti complessivi realizzati dal gestore di discoteche, comprendenti le consumazioni, gli ingressi, i servizi e l'IVA. L'aliquota normale ammonta all'8,25 %; tale percentuale corrisponde, in primo luogo, al diritto di esecuzione pubblica (6,60 %) e, in secondo luogo, al diritto di riproduzione meccanica (1,65 %). Tuttavia, per quanto l'8,25 % sia l'aliquota normale, molte discoteche beneficiano in pratica di riduzioni a titoli diversi, ad esempio perché appartenenti ad un'organizzazione sindacale con cui la SACEM ha concluso un accordo che le concede facilitazioni per la riscossione dei compensi, o perché esse le forniscono documenti contabili che consentono di verificare gli introiti.

5. *Antefatti delle cause principali*

In tutte le tre cause i gestori di discoteche (i sigg. Lucazeau, Debelle e Soumagnac) diffondevano opere musicali nei loro locali senza aver stipulato un contratto generale di rappresentanza con la SACEM e senza aver pagato compensi.

Nell'aprile del 1987 il tribunale penale di Saintes condannava il Lucazeau per il reato di contraffazione. Inoltre, esso era con-

nato a versare le somme non pagate alla SACEM, costituitasi parte civile, a titolo di risarcimento del danno subito. Il Lucazeau interponeva appello avverso tale sentenza dinanzi alla corte d'appello di Poitiers, che sottoponeva due questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.

Il Debelle e il Soumagnac venivano anch'essi dichiarati colpevoli, dal tribunal de grande instance di Poitiers, del reato di contraffazione. Tuttavia, riguardo all'azione civile, in cui la SACEM chiedeva la condanna del Debelle e del Soumagnac a versarle i compensi non ancora pagati, il tribunal ha sospeso il giudizio ritenendo che dovessero essere sottoposte due questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.

6. *Questioni pregiudiziali*

Nella causa 110/88, la corte d'appello di Poitiers confermava la condanna penale del Lucazeau ma, relativamente all'azione civile, con sentenza 3 marzo 1988, essa ha deciso di sospendere il giudizio sottoponendo alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, le due seguenti questioni:

- « 1) Se il fatto che una società di diritto civile costituita da autori compositori e da editori musicali, denominata SACEM, che occupa una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato comune ed è legata da contratti di rappresentanza reciproca con società di autori di altri paesi della CEE, fissi una percentuale di compenso cumulativa sulla base dell'8,25 % della cifra d'affari di una discoteca al lordo di ogni imposta costituisca imposizione diretta o indiretta alle controparti di condizioni non eque ai sensi dell'art. 86 del

trattato di Roma qualora detta aliquota sia manifestamente superiore a quella praticata da analoghe società di autori di altri paesi membri della Comunità economica europea.

- 2) Se l'organizzazione, mediante un insieme di cosiddetti contratti di rappresentanza reciproca, di un'esclusiva di fatto in paesi della Comunità, che consenta ad una società di controllo e di riscossione dei diritti d'autore esercente la sua attività nel territorio di uno Stato membro di fissare, mediante un contratto per adesione, un compenso globale e che imponga all'utilizzatore di pagare detto compenso per poter utilizzare il repertorio degli autori stranieri, possa costituire una pratica concordata contrastante con l'art. 85, n. 1, del trattato. »

Nella sua sentenza di rinvio, il giudice nazionale constata che la SACEM occupa sul territorio francese una posizione dominante. Per quanto riguarda il carattere eccessivo dell'aliquota dell'8,25 %, occorre rilevare, in primo luogo, che detta aliquota include un diritto complementare di riproduzione meccanica che non è riscosso in altri Stati membri, in secondo luogo, che il repertorio della SACEM, in particolare quello utilizzato nelle discoteche, è in gran parte di origine estera. Stando così le cose, la corte d'appello ha ritenuto che occorresse precisare le condizioni che la SACEM può legittimamente imporre e sottoporre a tal fine, prima di calcolare il pregiudizio subito, talune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.

Nelle cause 241 e 242/88, il Debelle e il Soumagnac facevano menzione della domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla corte d'appello di Poitiers. Essi chiedevano al tribunal di sospendere il giudizio sino alla pronunzia della Corte di giustizia ovvero di sottoporre le stesse questioni a tale giudice. Con due sentenze del 6 giugno 1988, il tribunal de grande instance ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia due questioni identiche a quelle sollevate nella causa 110/88.

7. Procedimento

La sentenza di rinvio nella causa 110/88 è stata registrata nella cancelleria della Corte il 5 aprile 1988. Le due sentenze nelle cause 241 e 242/88 sono state registrate il 23 agosto 1988.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte il sig. Lucazeau, appellante nella causa principale, e il sig. Soumagnac, convenuto nella causa principale, entrambi con l'avv. Jean-Claude Fourgoux del foro di Parigi, la SACEM, attrice nella causa principale nei procedimenti 241 e 242/88 e appellata nella causa principale nel procedimento 110/88, con l'avv. Olivier Carmet del foro di Parigi, il governo della Repubblica francese, rappresentato dai sigg. Edwige Belliard, Marc Giacomini e Régis de Gouttes, in qualità di agenti, il governo del Regno di Spagna, rappresentato dai sigg. Rosario Silva de La Puerta e Javier Conde de Saro, in qualità di agenti, il governo della Repubblica ellenica, rappresentato dai sigg. Elli-Markella Marmouna, Georgios Crippa e Spyros Zissimo-

poulos, in qualità di agenti, il governo della Repubblica italiana, rappresentato dal sig. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici Giuliano Marenco e Ida Langermann, in qualità di agenti.

Con ordinanza del 23 novembre 1988, la Corte ha deciso di riunire le cause 241/88 e 242/88 ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento e della sentenza.

Con ordinanza del 18 gennaio 1989 la Corte ha deciso di riunire la causa 110/88 e le cause riunite 241/88 e 242/88 ai fini della trattazione orale e della sentenza.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la Commissione e fornirle taluni documenti; quest'ultima ha ottemperato a tale invito entro i termini impartiti.

II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte

1. *Sull'abuso di posizione dominante*

Le osservazioni si concentrano sulla qualificazione di « abuso » e, in particolare, sui parametri che consentono al giudice nazionale

di stabilire se l'ammontare delle tariffe imposte dalla SACEM possa configurare un abuso del genere. L'esistenza di una posizione dominante della SACEM non è stata messa in discussione. Per quanto riguarda il pregiudizio al commercio tra Stati membri, solo il *governo ellenico* osserva che i compensi richiesti dalla SACEM non pregiudichino, con ogni probabilità, il commercio summenzionato.

Secondo i *sigg. Lucazeau, Debelle e Soumagnac*, risulta dai seguenti elementi che l'aliquota dei compensi richiesti dalla SACEM è arbitraria e iniqua e che tale società abusa quindi della sua posizione dominante:

— L'ammontare dei compensi praticati negli altri Stati membri è sensibilmente meno elevato che in Francia. Nel corso dei procedimenti nazionali e nell'ambito di un'indagine avviata dalla Commissione delle Comunità europee, la SACEM ha tentato di confondere le idee presentando dati numerici inesatti e incompleti e sostenendo che il compenso francese si colloca perfettamente nella media europea. Orbene, i gestori delle discoteche dispongono di dati numerici da cui risulta che l'aliquota praticata in Francia dà luogo a compensi varie volte superiori a quelli richiesti negli altri Stati membri.

— I compensi richiesti sono senza alcun rapporto con le somme distribuite agli autori. Nell'ambito della ripartizione dei compensi, la SACEM distribuisce somme rilevanti agli editori; inoltre, essa conserva a sua volta somme notevoli senza ridistribuirle vuoi agli autori vuoi agli editori. Le somme dovute agli autori sono così molto modeste. D'altro canto,

la redistribuzione non corrisponde per nulla alla frequenza dell'utilizzazione di opere tutelate nelle discoteche, dato che il controllo effettuato dalla SACEM « a campione » è assolutamente insufficiente.

- Le tariffe applicate alle discoteche sono senza alcun rapporto con le tariffe negoziate con altri utilizzatori di musica più potenti, quali la televisione e la radio. Inoltre, esiste uno scarto rilevante tra gli importi effettivamente versati da una discoteca all'altra, senza che tale differenza possa trovare spiegazione in controprestazioni delle discoteche privilegiate nei confronti della SACEM.

I sigg. Lucazeau, Debelle e Soumagnac osservano inoltre che le tariffe sono applicate su una base di calcolo, ossia gli introiti complessivi della discoteca, al lordo dell'IVA, che non ha alcun rapporto con le opere musicali utilizzate dalla discoteca. Per giunta, i gestori delle discoteche devono pagare per il repertorio totale gestito dalla SACEM, mentre essi utilizzano al 90 % musica anglosassone. La SACEM ha costantemente rifiutato di concedere un'autorizzazione speciale per un sottogruppo (o più sottogruppi) corrispondente al repertorio più utilizzato dalle discoteche.

La SACEM osserva, innanzitutto, che l'applicazione dell'art. 86 del trattato non è priva di difficoltà. Benché la Corte di giustizia abbia rilevato taluni criteri che consentono di configurare un prezzo non equo, la SACEM non vede come questi criteri, ossia l'entità del margine di utile e del prezzo di costo nonché i prezzi praticati per prodotti concorrenti, possano applicarsi nel caso delle opere musicali.

La SACEM tratta poi la censura principale dei gestori delle discoteche, ossia la disparità tra i compensi negli Stati membri. Essa riconosce che esiste una disparità, benché il compenso richiesto dalla SACEM sia paragonabile a quello riscosso in Italia e in Belgio. Ammettendo che vi sia una certa disparità, si deve tuttavia constatare che essa si spiega con considerazioni obiettive che sono proprie a ciascuno degli Stati, ad esempio:

- il livello generale della tutela riconosciuta agli autori nello Stato considerato: tradizionalmente, la Francia garantisce un livello elevato di tutela agli autori;
- le concezioni giuridiche in vigore: solo in Francia e in Belgio esiste un compenso aggiuntivo quale diritto di riproduzione meccanica;
- il livello dei prezzi praticati dai gestori di discoteche: se la clientela è disposta a pagare di più, è evidente che il compenso versato alla SACEM può essere superiore a quello riscosso nei paesi a buon mercato;
- le consuetudini di riscossione: una società di autori può, ad esempio, mettere l'accento sulla riscossione di compensi unicamente presso talune categorie di utilizzatori.

La SACEM ritiene che la presa in considerazione della disparità dei compensi condurrebbe a conseguenze inammissibili. Infatti, se si ritenesse che il compenso più elevato

fosse illecito e il più esiguo lecito, si giungerebbe ad un'«armonizzazione verso il basso» le cui vittime sarebbero gli autori.

La SACEM espone poi i criteri a suo parere pertinenti nel caso di specie. Si deve tener conto dell'importanza della musica per l'utilizzatore di cui trattasi, della portata del compenso dovuto per la musica rispetto agli altri oneri sostenuti dall'utilizzatore, dell'ammontare del compenso reclamato dalla società di autori agli altri utilizzatori del suo repertorio rispetto all'importanza che rappresenta per essi l'utilizzazione della musica, dell'ammontare dei compensi percepiti nello Stato considerato da creatori diversi dagli autori di opere musicali e della tradizione, in particolare giuridica, dello Stato di cui trattasi. Basandosi su questi criteri, la SACEM mostra poi che i compensi richiesti alle discoteche in Francia sono perfettamente proporzionati al valore economico della prestazione fornita dalla SACEM.

Nelle loro osservazioni, i governi italiano, ellenico e francese presentano argomenti identici a quelli della SACEM. Essi si riferiscono all'impossibilità di stabilire il prezzo di costo e il margine di utile nel caso di un'opera intellettuale come un'opera musicale, il che rende inoperante il criterio più utile. Sotto lo stesso profilo, essi sottolineano che la prestazione fornita dalla SACEM ad alcuni gestori di discoteche è di valore considerevole, dato che la musica è la ragion d'essere delle discoteche. Il governo francese ne deduce che l'entità dei compensi va considerata eccessiva solo se questa voce di spesa nel bilancio di gestione delle discoteche supera una percentuale considerata normale dagli usi, il che non si verifica nel caso di specie.

Per quanto riguarda il raffronto tra le tariffe praticate nei diversi paesi, i tre governi ritengono che un siffatto raffronto non possa costituire un criterio valido. L'ammontare dell'aliquota dipende infatti dalla situazione esistente nello Stato membro di cui trattasi e in particolare dai metodi di riscossione seguiti, dalle abitudini e dai gusti nonché dalla tradizione. Al riguardo, il governo francese osserva che nessun elemento consente di affermare che l'ammontare dei compensi in Francia, che corrisponde ad una lunga tradizione di tutela della proprietà intellettuale, abbia ostacolato lo sviluppo dell'attività delle discoteche. Esso precisa che l'imposizione di un compenso unico per l'utilizzazione di opere degli autori iscritti nel repertorio originario della SACEM e degli autori iscritti nei repertori esteri è giustificata dalle complicazioni e dalle considerevoli spese aggiuntive in termini di controllo che comporterebbe la diversificazione delle tariffe conseguente all'eventuale suddivisione del repertorio in « sottogruppi » diversi.

Infine, il governo italiano esprime qualche dubbio in ordine alla pertinenza dell'art. 86 del trattato nel caso di specie. A suo parere, gli enti di gestione dei diritti d'autore non esercitano un'attività commerciale.

La Commissione riconosce, in linea di principio, le difficoltà esposte dalla SACEM e dai governi per quanto riguarda i parametri possibili per determinare l'abuso eventuale della posizione dominante da parte della SACEM. Tuttavia, essa non ritiene che tali difficoltà rendano i criteri del tutto inope-

ranti. La Commissione concorda sul fatto che il carattere iniquo dei compensi riscossi da una società dei diritti d'autore non possa essere stabilito da un raffronto tra il prezzo di costo e il compenso. Un raffronto con le aliquote praticate in altri Stati membri è tuttavia del tutto pertinente. Per operare un valido raffronto è necessario prendere in considerazione discoteche tipo e simulare i loro risultati di gestione, cercando di avvicinarsi il più possibile alla realtà. In tal modo si eliminerebbero i fattori che, a prima vista, rendono difficile un raffronto come, ad esempio, la disparità delle legislazioni e l'eterogeneità dei metodi di riscossione. La Commissione ha proceduto ad un raffronto del genere nell'ambito dell'indagine da essa effettuata presso alcune discoteche francesi sui compensi riscossi dalla SACEM. Quallora, dopo un raffronto realizzato su base omogenea, un compenso si riveli in Francia di ammontare multiplo rispetto a quello praticato in altri Stati membri, lo si potrebbe considerare non equo. Inoltre, la Commissione ritiene che anche un raffronto con le aliquote applicate ad altre forme di utilizzazione della musica possa essere pertinente per determinare il carattere eccessivo dei compensi. Tuttavia, in un caso del genere si deve tener conto dell'importanza della musica nella forma di utilizzazione considerata; è importante, ad esempio, valutare la proporzione degli introiti dell'utilizzatore imputabile alla musica.

La Commissione propone quindi di risolvere la prima questione nei seguenti termini:

« L'art. 86 del trattato dev'essere interpretato nel senso che può costituire una condizione di transazione non equa il fatto che una società di gestione dei diritti d'autore in

posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune esiga compensi di ammontare multiplo rispetto a quelli praticati dalle altre società degli altri Stati membri senza motivi obiettivamente giustificabili. »

2. *Sui contratti di rappresentanza reciproca*

I sigg. *Lucazeau, Debelle e Soumagnac* contestano alla SACEM nonché ad altre società di autori il fatto di aver isolato il mercato, il che rende impossibile ai gestori di discoteche rivolgersi, per il repertorio mondiale o per una parte di esso, direttamente ad una società di autori le cui tariffe siano più ragionevoli. Infatti, la rete dei contratti di rappresentanza reciproca porta ad un monopolio di fatto della SACEM per la gestione dei diritti d'autore sul territorio francese.

La SACEM sostiene che sono gli stessi gestori delle discoteche che beneficiano del sistema dei contratti di rappresentanza reciproca. I contratti dei gestori di discoteche con la SACEM offrono loro la facoltà di scegliere dall'ampissimo repertorio le opere di cui essi hanno bisogno per soddisfare in ogni momento la loro clientela. Se una società di gestione straniera non avesse concluso un contratto di rappresentanza reciproca con la SACEM, essa dovrebbe provvedere direttamente alla gestione del suo repertorio in Francia, compito quasi irrealizzabile e molto costoso. Una siffatta gestione potrebbe portare a diritti più elevati per le discoteche di quelli versati alla SACEM. Secondo la SACEM, gli utilizzatori stabiliti in uno Stato membro hanno la possibilità effettiva di accedere direttamente ai repertori esteri, ma un rapporto diretto tra i gestori e

le società straniere darebbe luogo a condizioni di riscossione e di controllo talmente difficili e scomode per gli utilizzatori stessi e per le società straniere che queste ultime tendono a preferire la gestione indiretta tramite la SACEM. Stando così le cose, il comportamento delle società di gestione non può assolutamente essere considerato tale da configurare accordi e pratiche concordate ai sensi dell'art. 85 del trattato.

I governi *ellenico, italiano, francese*, così come quello *spagnolo* che, del resto, presenta osservazioni solo su questo punto, nonché la *Commissione* sottolineano gli argomenti della SACEM. A loro parere, i contratti di rappresentanza reciproca contribuiscono ad un controllo razionale ed effettivo dell'utilizzazione delle opere musicali e ad una riscossione più rapida e meno costosa dei diritti. È evidente che le società di autori estere non rilasciano direttamente le autorizzazioni agli utilizzatori perché la loro istituzione e il controllo della loro applicazione renderebbero la loro utilizzazione non redditizia. L'organizzazione territoriale della riscossione dei diritti d'autore è nell'interesse dell'insieme delle società nonché degli utilizzatori. Il governo spagnolo aggiunge che nell'ipotesi in cui i contratti di rappresentanza reciproca dovessero rientrare nell'art. 85, n. 1, del trattato, la Commissione potrebbe dichiarare che questi accordi sono esentati sulla base dell'art. 85, n. 3, in quanto comportano una serie di vantaggi per la protezione dei diritti d'autore nonché un miglioramento della distribuzione dei servizi di cui trattasi per gli utilizzatori.

La Commissione aggiunge ancora che a sua richiesta, all'inizio degli anni '70, le società di diritti d'autore hanno soppresso la clausola di esclusiva tradizionalmente inserita nei contratti di rappresentanza reciproca. Tuttavia la situazione di fatto non è mutata. Le società di gestione continuano ad affidare la tutela dei diritti dei loro aderenti sul territorio straniero alla sola società di gestione nazionale. Tale prassi si spiega però con l'interesse delle società di avere una gestione efficace e non con una pratica concordata. Pertanto, la Commissione propone di risolvere la seconda questione nei seguenti termini:

« L'art. 85 del trattato dev'essere interpretato nel senso che non vieta accordi in quanto tali tra due società di gestione dei diritti d'autore per la reciproca tutela dei rispettivi repertori sul territorio dell'altra, ma vieterebbe una clausola di esclusiva o una pratica concordata che vietasse alla società concedente di autorizzare un repertorio sul territorio dell'altra vuoi direttamente vuoi per il tramite di un'altra società. Una siffatta pratica concordata non può tuttavia essere dedotta dal semplice rifiuto delle società straniere di autorizzare direttamente il loro repertorio sul territorio francese. »

T. Koopmans
giudice relatore